Coefficiente di adattamento « tipo di condizionamento »

Tipo di condizionamento	Coefficiente
In imballaggio	1,—
Alla rinfusa in un mezzo di trasporto	0,95

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1967. Esso si applica fino al 30 aprile 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

— Moro
— Ovale calabrese
— Belladonna
— Gruppo dei Sanguinelli
— Gruppo delle Sanguigne
— Navel comune
— Valencia late

REGOLAMENTO N. 926/67/CEE DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1967
che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1] e in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

Considerando che ogni anno sono fissati un prezzo di base e un prezzo d'acquisto per le arance dolci ; che, in virtú dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE, è necessario fissare l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per questo prodotto ; che, nel compilare detto elenco, è opportuno tener conto soltanto dei mercati degli Stati membri sui quali è commercializzata una parte importante della produzione nazionale di arance dolci ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione degli ortofrutticoli,

[1] GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le arance dolci sono da considerare rappresentativi, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 159/66/CEE, i mercati enumerati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci

Repubblica italiana : Catania
Messina
Siracusa

REGOLAMENTO N. 927/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 1967

che fissa, per ciascuno degli Stati membri, la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo e della restituzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 789/67/CEE del Consiglio, del 31 ottobre 1967, relativo all'instaurazione di un regime degli scambi per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero (1), e in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

Considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 789/67/CEE la Commissione fissa, per lo zucchero bianco, la differenza fra il prezzo d'entrata in ciascuno degli Stati membri da una parte e il prezzo del mercato mondiale dall'altra ; che il regolamento n. 885/67/CEE (2) ha definito le regole da applicare per la determinazione di tale differenza ; che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il prezzo del mercato mondiale da prendersi in considerazione per il calcolo

(1) GU n. 265 del 31. 10. 1967, pag. 1.

(2) GU n. 285 del 23. 11. 1967, pag. 6.